



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16 del 2011, proposto da:  
Societa' Cibeles A R.L., rappresentato e difeso dall'avv. Rolando Pini, con domicilio  
eletto presso Giancarlo Fanzini in Bologna, via S. Stefano 43;

contro

Comune di Spilamberto;

per l'annullamento

del provvedimento prot. 126 del 27 ottobre 2010 emesso dal Comune di  
Spilamberto, notificato alla ricorrente il 10 novembre 2010, di rilascio del  
permesso di costruire in sanatoria, disponendo altresì che siano rimossi i velux  
realizzati e venga ripristinato il manto di copertura originario;

del parere espresso dal medesimo Comune in data 26 ottobre 2010 e non  
conosciuto,

del parere espresso dalla Commissione Edilizia comunicato con prot. 9431 del 5  
agosto 2010;

della comunicazione di avvio del procedimento prot. 6303 del 19 maggio 2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2011 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente, dopo aver richiesto i titoli edilizi necessari per la realizzazione di un restauro scientifico della villa di pregio acquistata, ha chiesto il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell'articolo 17 della l. r. 23/2004.

Il Comune ha rilasciato la sanatoria richiesta con la prescrizione di rimuovere i velux realizzati e di ripristinare il manto originario.

La società ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento deducendone l'illegittimità.

Non si è costituito in giudizio il comune intimato.

L'istanza cautelare è stata accolta con ordinanza 111/2011 che ha rilevato la carenza di motivazione del provvedimento impugnato che non ha indicato le ragioni giuridiche ed estetiche del diniego concernenti i velux realizzati nell'ambito del citato restauro scientifico dell'edificio.

La causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza.

2. Il provvedimento impugnato, dopo aver espresso parere favorevole alla sanatoria richiesta per quanto riguarda le modifiche distributive esterne esprime "parere negativo sulla conformità del velux al disposto normativo vigente"

3. Ciò premesso il ricorso è infondato sotto il profilo dedotto di carenza di motivazione.

Il provvedimento di diniego, limitato alla contestazione della realizzazione dei velux, nulla afferma con riferimento alla asserita normativa violata e soprattutto nulla riferisce in ordine alle ragioni estetiche alla base del diniego affermando solo l'esigenza di un ripristino della conformità paesaggistica dell'intervento.

Una puntuale indicazione delle ragioni del diniego era necessaria in quanto di regola i velux non possono incidere sulla conformità paesaggistica di un edificio non essendo visibili perché realizzati sulla copertura dell'edificio.

Conseguentemente questo collegio non può che confermare il proprio precedente specifico sulla questione in cui si è affermato che i velux, non visibili da altra parte dell'edificio, non apportano nessuna inammissibile modificazione dell'immobile trattandosi, invece, di opere finalizzate alla migliore fruibilità del bene e non incompatibili con il vincolo esistente ( Tar Bologna, 15 settembre 1999, n. 456). Tale precedente è stato tra l'altro confermato dal Consiglio di Stato il quale a propria volta ha rilevato che la limitata entità dell'effettuato ampliamento del velux e la sua finalità non siano in grado di pregiudicare i tetti dell'edificio né di attentare al particolare pregio della città (Consiglio di Stato, 27 aprile 2004, n. 4586).

4. Per tali ragioni, di carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullato il provvedimento impugnato.

5. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore

Sergio Fina, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)